

TI_GERICHTE 17.2015.85 vom 17. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.85

FR: TI_GERICHTE 17.2015.85 du 17 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2015.85 del 17 giugno 2015

Regeste

Reiezione rispettivamente decisione di non entrata nel merito di un'istanza di revisione fondata su sull'art. 299 lett. a e c CPP-TI e volta chiaramente ad evitare il rimpatrio del condannato. Competenza della CARP fino alla decisione del TPF sull'istanza di ricusa

Erwägungen

E. 2

L'art. 299 CPP-TI prevede che la revisione del processo, in caso di condanna, ha luogo: - quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di terza persona (lett. a); - quando, dopo la sentenza, ne sia stata pronunciata un'altra, inconciliabile con essa (lett. b); - quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (lett. c); - quando la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del

E. 4

Si rileva preliminarmente che IS 1, nella sua istanza, non ha indicato il motivo di revisione invocato, come esplicitamente richiesto dall'art. 411 cpv. 1 CPP. Nella misura in cui sostiene di essere stato vittima di un complotto ordito contro di lui dalle autorità penali che, con la tortura, gli hanno estorto la confessione e hanno ottenuto prove false della sua colpevolezza, egli sembra tuttavia invocare il motivo di revisione di cui all'art. 299 lett. a CPP-TI rispettivamente quello di cui all'art. 299 lett. c CPP-TI.

E. 5

a. Giusta l'art. 299 lett. a CPP-TI, la revisione ha luogo quando è dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di terze persone. In questo caso, perché la revisione sia ammessa, l'atto che ha influenzato il risultato della procedura deve, di principio, essere constatato attraverso una decisione penale. Può tuttavia essere sufficiente che il giudice della revisione si convinca dell'esistenza dell'infrazione, segnatamente qualora l'autore della stessa non possa più essere perseguito a causa di decesso, incapacità d'intendere e volere o prescrizione del reato (Piquerez, *Traité de procédure pénale suisse*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1278, pag. 788; Hauser/Schweri/Hartmann, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, Basilea 2005, § 102, n. 27, pag. 512). b. In concreto, non v'è evidenza di una decisione penale che constati che il reato di un terzo ha influito sulla condanna dell'istante. Neppure sussistono altri motivi atti a convincere questa Corte dell'esistenza di un tale reato. In effetti, le affermazioni del ricorrente in tal senso non sono che delle mere dichiarazioni di parte, prive di qualsiasi sostegno oggettivo che possa, anche solo

lontanamente, fornire un elemento di credibilità. Ne discende che, manifestamente, le condizioni poste dall'art. 299 lett. a CPP-TI non sono adempiute. Sotto questo profilo, l'istanza di revisione deve essere respinta.

E. 6

a. Per l'art. 299 lett. c CPP-TI sussiste la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo. Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova invocati devono, quindi, essere nuovi e rilevanti (come esatto anche dall'art. 385 CP; cfr., pure, STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.2). Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093, pag. 680; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40 consid. 2a; 116 IV 353 consid. 3a). Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all'attenzione del giudice e, dunque, anche nell'ipotesi in cui questi l'abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2093, pag. 680; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d'esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l'annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l'attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell'entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095, pag. 680-681; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, n. 24, pag. 511; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un'assoluzione parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a con riferimenti). Qualora siano adottati più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, StBG II, Basilea 2013, ad art. 385, n. 109, pag. 3289). b. È generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro

restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit., ad art. 410, n. 42, pag. 3071-3072). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che non può trovare tutela alcuna. E' così abusiva una domanda di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d'impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3 ; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014 consid. 3; 6B_415/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 2.3; 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.3). Per contro una revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell'emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3). c. L'infondatezza dell'istanza presentata da IS 1 è manifesta. Infatti, come visto, deve essere considerata abusiva l'istanza di revisione che si fonda su fatti che l'istante conosceva già inizialmente e che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere (cfr. supra, consid. 6b). In concreto, stando alla tesi da lui avanzata , IS 1 era a conoscenza della circostanza qui invocata - ovvero il complotto ordito contro di lui dalle autorità penali che, per farlo apparire colpevole di un reato da lui mai commesso, sarebbero arrivate addirittura ad estorcergli una confessione con la tortura - già prima della sentenza della Corte delle assise criminali ed avrebbe potuto e dovuto farla valere già in quella sede. A ciò aggiungasi che anche la tempistica con cui è stata presentata (poco prima della scadenza dell'espiazione della pena e del conseguente allontanamento dalla Svizzera) dimostra la natura strumentale dell'istanza, chiaramente volta ad evitare il rimpatrio. Si osserva, del resto, che, già nel 2012, IS 1 aveva manifestato il desiderio di inoltrare un'istanza di revisione che, per finire, non aveva presentato (cfr. inc. CARP 17.2012.33). Ciò non si spiega, nella misura in cui i motivi alla base della presente istanza già gli erano noti da tempo. Neppure può essere preteso che egli non abbia inoltrato l'istanza poiché non aveva trovato un avvocato che lo rappresentasse, ritenuto come anche la presente domanda sia stata presentata a titolo personale e senza l'assistenza di un legale. Pertanto, su questo punto, non si giustifica di entrare nel merito dell'istanza.

E. 7

A titolo abbondanziale si osserva che l'istanza di revisione andrebbe respinta anche se si considerasse che, motivandola come ha fatto, IS 1 intendesse invocare una violazione della CEDU o dei suoi protocolli. Infatti, in assenza di una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo o del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che condanni la Svizzera per una tale violazione, i requisiti dell'art. 299 lett. d CPP-TI non sarebbero realizzati. Quanto all'ulteriore motivo contemplato dall'art. 299 lett. b CPP-TI (sentenza successiva inconciliabile con la condanna), esso non entra, qui, in considerazione ritenuto come IS 1 non se ne sia in alcun modo prevalso nella sua istanza.

E. 8

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell'istante. Per questi motivi, visti gli art. 81 e 410 segg. CPP; 299 CPP-TI, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, pronuncia: 1. L'istanza è respinta ai sensi dei considerandi. Per il resto, non si entra nel merito della stessa. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 300.- - spese complessive fr. 50.- fr. 350.- sono posti a carico dell'istante. 3.

Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona - procuratore generale John Nosedà, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona Per la Corte di appello e di revisione penale Il presidente La segretaria Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.